

*DANIELE MAZZOLENI
AVVOCATO CASSAZIONISTA
ISCRIZIONE ALBO C.D.O TORINO N. 5455*

ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA



Studio Legale
C.so Vittorio Emanuele II 182
10138 Torino, Italia
Tel. 011.4338112 - Fax 011.4345142
email: avvocato.mazzoleni@icloud.com
Website: avvocatomazzoleni.com



Professioni Montagna

L. n. 6 / 1989 e L.R. 41/94



Guide Alpine

L.R. 41/94



Accompagnatori Media Montagna

L. 81/91 e L.R. 50/92



Maestri di Sci

Legge Professionale

L. R. n. 41 del 1994 (L.R. 24/15)

Art. 2

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 2bis

1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

Art. 4 Elenco Speciale

(Albo professionale delle guide alpine ed elenco speciale degli accompagnatori di media montagna)

1. L'esercizio della professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo professionale del Piemonte per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. Nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più regioni è ammessa l'iscrizione in più di un albo, sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 5.

3. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

3 bis. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'articolo 13

Art. 5 iscrizione

1. Possono essere iscritti nell'albo professionale di cui all'articolo 4 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea;

b) ~~età minima di 21 anni per le guide alpine maestri di alpinismo e di 18 anni per le aspiranti guide;~~

c) idoneità psico fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria;

d) licenza di scuola dell'obbligo;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

...

g) abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 7.

1 bis. Possono essere iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e

Art. 6.

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

...

5 bis. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.

Art. 6.

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

- 1.** La guida alpina maestro di alpinismo e l'aspirante guida iscritti in albo professionale di altra regione o provincia autonoma che intende esercitare stabilmente la professione in Piemonte deve richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel corrispondente albo professionale.
- 2.** La guida alpina maestro di alpinismo iscritta in albo professionale di altra regione o provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di **sei mesi**, intende svolgere l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intende esercitare in Piemonte, può richiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale del Piemonte, conservando l'iscrizione nell'albo professionale della regione o provincia di provenienza; non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
- 3.** L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. ^[11]
- 3 bis.** Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). ^[12]
- 4.** Le guide alpine o le aspiranti guide straniere, o figure professionali equivalenti, non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte. Qualora intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine del Piemonte. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente all'accertamento del possesso della specifica qualifica professionale riconosciuta in base al dispositivo di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 ; per l'iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.

Art. 6.

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

3 bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. Le guide alpine o le aspiranti guide straniere, o figure professionali equivalenti, non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte. Qualora intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine del Piemonte. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente all'accertamento del possesso della specifica qualifica professionale riconosciuta in base al dispositivo di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 ; per l'iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.

5. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine o di aspiranti guide, o figure professionali estere equivalenti, provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.

5 bis. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.

Art. 8.

(Validità dell'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale)

1. L'iscrizione negli albi professionali e nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis ha efficacia per tre anni ed è mantenuta subordinatamente alla presentazione del certificato di idoneità psico fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e alla frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale.

Art. 9.

(Aggiornamento professionale)

- 1.** Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale e gli **accompagnatori di media montagna** iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni **tre anni** un corso di aggiornamento professionale. I contenuti dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 13, che organizza i corsi stessi.
- 2.**
- 3.** ...
- 4.** Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina o l'aspirante guida o l'accompagnatore di media montagna sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'albo professionale e nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico fisica.
- 5.** La Giunta regionale determina la quota di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Art. 11.

(Doveri della guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna)

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis sono tenute ad esercitare la professione conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge e alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti, sciatori o visitatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, nè con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.
4. Le guide alpine, le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna, nell'esercizio anche occasionale dell'attività professionale, devono recare con sé la tessera che attesta l'iscrizione all'albo o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis e il distintivo di riconoscimento ovvero l'attestato professionale equivalente, previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere.
5. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere assicurate per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e devono versare i contributi annuali per l'iscrizione all'albo professionale.

Art. 14.

(Funzioni dei Collegi regionali)

- 1.** Spetta all'Assemblea del Collegio regionale:
 - a)** eleggere il Direttivo;
 - b)** approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal Direttivo;
 - c)** pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
 - d)** adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio su proposta del Direttivo.

Art. 14.

(Funzioni dei Collegi regionali)

2. Spetta al Direttivo del Collegio regionale:

- a)** svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali e dell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis nonché l'iscrizione nei medesimi, la sospensione e cancellazione e il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 6, comma 4;
- b)** rilasciare agli iscritti all'albo professionale e all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis la tessera di riconoscimento e il distintivo.
- c)** vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 15;
- d)** individuare le escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e definire il numero massimo di persone accompagnabili secondo le difficoltà della salita nelle varie zone del Piemonte;
- e)** mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
- f)** dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
- g)** collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere in tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- h)** organizzare, avvalendosi della Commissione tecnica, i corsi di aggiornamento professionale;
- i)** contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- l)** stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;
- m)** svolgere ogni altra funzione inerente il Collegio non espressamente prevista tra quelle spettanti all'Assemblea.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui all'articolo 11, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a)** ammonizione scritta;
- b)** censura;
- c)** sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d)** radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al Direttivo del Collegio nazionale. La predisposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal Direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare e quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16.

(Esercizio abusivo della professione)

- 1.** Ai sensi dell' articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 , l'esercizio abusivo della professione di cui agli articoli 2 e 2 bis è punito ai sensi dell' articolo 348 del Codice Penale .
- 2.** Chi, essendo iscritto ad un albo professionale o ad un elenco speciale di altra regione o provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Piemonte in violazione delle norme dell'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 18. L. 6/89.

(Esercizio abusivo della professione)


1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. 2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione. 3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

Art. 2. L. 6/89.

(Oggetto della professione di guida alpina)

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. 2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21. 3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

Responsabilità




Responsabilità contrattuale

nasce dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera intellettuale che si conclude tra il maestro e l'allievo (artt. 2229 e ss. c.c.).

Responsabilità extracontrattuale

2043: obbliga al risarcimento chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto.

Responsabilità Penale



La Colpa

Specifica



**Inosservanza di leggi
regolamenti ordini e discipline**

Generica



**Negligenza
Imprudenza
Imperizia**

Rischi

Compito del professionista è l'analisi ed il contenimento del rischio tipico dell'attività e del suo luogo di svolgimento => contromisure

Informazioni al Cliente

Informazione corretta

Verifica dell'attrezzatura

Verifica dell'abbigliamento

Attenzione agli aspetti psico-fisici

Possibili fattispecie criminose

Art. 590 c.p. LESIONI COLPOSE

commette tale reato “chiunque cagioni ad altri una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente...

Art. 589 c.p. OMICIDIO COLPOSO

incorre in tale fattispecie “chiunque cagiona per
colpa la morte di un uomo...”.

Art. 593 c.p. OMISSIONE di SOCCORSO

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito ... 2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Art. 591 c.p. ABBANDONO di MINORE

chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ... e della quale abbia la custodia o debba aver la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Attenzione: è necessario che si crei uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per la incolumità della persona incapace!

Art. 426. Inondazione, frana o valanga.

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 427.

Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 449. Delitti colposi di danno.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.